

A.S.P. "CARLO PEZZANI"

Voghera (PV)

REGOLAMENTO

PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN

ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

ai sensi degli artt. 88,142,144 del D.P.R. n.554/1999

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.A. N. 33 DELL'11.7.2005

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Sistema di esecuzione

Art. 3 - Tipologie di lavori in economia

Art. 4 - Responsabile del procedimento

Art. 5 - Modalità di affidamento

Art. 6 - Esecuzione dei lavori

Art. 7 - Pagamento dei lavori - Collaudo o certificato di regolare esecuzione

Art. 8 - Pubblicità del Regolamento

Art. 9 - Entrata in vigore

APPENDICE NORMATIVA

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia da parte dell'Azienda di Servizi alla Persona "Carlo Pezzani" di Voghera (di seguito indicata come "A.S.P."), in conformità a quanto disposto dall'art. 88 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
2. Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre "oneri fiscali esclusi".
3. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento sottraendoli alla disciplina dei pubblici appalti. A tal fine si terrà conto di tutte le spese dei lavori quando le stesse riguardino la stessa esigenza.

Art. 2 - Sistema di esecuzione

1. I lavori di cui all'art. 1 sono eseguiti con il ricorso al sistema del cottimo fiduciario, in conformità a quanto disposto dagli artt. 142 e 144 del D.P.R. n. 554/1999, nei limiti di €. 200.000,00= .
2. È fatta salva la facoltà di procedere all'affidamento degli interventi di importo superiore a €. 50.000,00= mediante le ordinarie procedure di gara ad evidenza pubblica.

Art. 3 - Tipologie di lavori in economia

1. Sono eseguiti in economia le seguenti tipologie di lavori:
 - a) Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di conservazione, messa a norma, adattamento e riparazione dei beni e del patrimonio - mobili ed im-

mobili - con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, entro il limite di €. 50.000,00=;

- b) i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali;
- c) i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento del contratto;
- d) i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
- e) ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperiti gli incanti, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le trattative private (in tale caso si applica quanto disposto dall'art. 146 del D.P.R. n. 554/1999);
- f) lavori quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- g) lavori di completamento di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- h) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- i) i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma, di importo non superiore ad €. 20.000,00=.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, il Consiglio di Amministrazione designa la figura professionale incaricata della funzione di Responsabile del procedimento previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 554/1999 e dall'art. 7 della Legge n. 109/1994, mediante nomina di apposito professionista esterno, ovvero, ricorrendo alla stipulazione di apposite convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Non è richiesta la nomina del Responsabile del procedimento per interventi di cui al precedente art. 3, ove non sia richiesta una preventiva fase progettuale da parte di un tecnico abilitato. In tal caso, tutti i provvedimenti di carattere amministrativo sono adottati dal Direttore.

Art. 5 - Modalità di affidamento

1. La modalità di affidamento ai sensi del presente Regolamento sono determinate per le seguenti classi di valore:
 - a) interventi di importo contenuto entro €. 5.000,00=
 - b) interventi di importo superiore ad €. 5.000,00= e fino ad €. 20.000,00=
 - c) interventi di importo superiore ad €. 20.000,00=
2. Per interventi il cui valore è contenuto entro l'importo di €. 5.000,00= si procede mediante affidamento diretto a ditta specializzata, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal Responsabile del procedimento o dal progettista; è facoltà dell'A.S.P. acquisire, comunque, più preventivi-offerta.
3. Per interventi il cui valore è superiore ad €. 5.000,00= e fino ad €. 20.000,00= si procede mediante indagine di mercato da esperirsi richiedendo almeno tre preventivi-offerta a ditte specializzate.

4. Per interventi il cui valore è superiore ad €. 20.000,00= si procede mediante indagine di mercato da esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi-offerta a ditte specializzate.
5. Nel caso in cui eccezionali e comprovati motivi dovuti alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è possibile derogare il limite di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta. Tale procedura trova applicazione, in particolare, per gli interventi di natura impiantistica ove è richiesto il rilascio di certificazioni di conformità sugli impianti, se gli interventi sono da realizzarsi su impianti esistenti precedentemente certificati.
6. Salvo il caso di cui al successivo comma 8, lettera c), la corrispondenza che intercorre fra l'A.S.P. e le Ditte - e viceversa - è validamente effettuata anche mediante fax o posta elettronica.
7. I preventivi-offerta formulati dalle ditte interpellate devono sempre pervenire all'A.S.P. in forma scritta.
8. Per affidamenti di valore superiore ad €. 10.000,00= l'indagine di mercato di cui ai precedenti commi 3 e 4 deve essere esperita mediante gara ufficiosa con l'osservanza delle seguenti procedure:
 - a) La lettera di invito alla gara ufficiosa deve contenere - eventualmente mediante apposito "Foglio Patti e Condizioni" o disciplinare tecnico allegato - almeno i seguenti elementi:
 - l'indicazione degli interventi da realizzare e le caratteristiche tecniche;
 - le condizioni generali ed i termini di esecuzione;
 - il prezzo a base d'asta;

- il metodo di valutazione della migliore offerta (sistema del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - le modalità ed i termini di pagamento;
 - la cauzione (non richiesta per importi inferiori ad €. 20.000,00=);
 - le penalità in caso di inadempimento;
 - l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti e condizioni concordati, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti; quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
- b) per la presentazione dell'offerta deve essere assegnato alle ditte interpellate un termine non inferiore a 10 giorni naturali consecutivi dalla data di inoltro della lettera d'invito da parte dell'A.S.P.;
- c) le offerte devono pervenire all'A.S.P. esclusivamente in busta chiusa;
- d) l'apertura delle buste pervenute deve essere effettuata in seduta pubblica, in data prefissata e preventivamente comunicata alle ditte interpellate: delle operazioni viene redatto apposito verbale.
9. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore all'anno solare, possono richiedersi preventivi di spesa o offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte al soggetto che ha presentato il preventivo più conveniente.

Art. 6 - Esecuzione dei lavori

1. Esperite le operazioni di cui al precedente art. 5, il Direttore emette la conferma d'ordine dei lavori, che costituisce, ad ogni effetto contrattuale ed amministrativo, provvedimento di costituzione dell'obbligazione a carico dell'A.S.P., senza necessità di preventiva o successiva adozione di specifici atti amministrativi.
2. La costituzione del rapporto contrattuale con le ditte affidatarie avviene con l'emissione da parte dell'A.S.P. della conferma d'ordine, ovvero, mediante sottoscrizione in calce - per accettazione - del verbale di gara ufficiosa in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del R.D. n. 2440/1923 ¹.
3. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 4, ovvero, di un Assistente tecnico dell'A.S.P.
4. Qualora la Ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'A.S.P. si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia.

¹ R.D. 18/11/1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" - l'art. 17 dispone "I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali."

Art. 7 - Pagamento dei lavori - Collaudo e certificato di regolare esecuzione

1. Le fatture e le note dei lavori non possono essere pagate se non sono munite della certificazione della regolare esecuzione e dell'ammontare definitivo della spesa, attestate dal Responsabile del procedimento.
2. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, ovvero, dalla data del collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione se successiva alla data di presentazione della fattura; il predetto termine può essere elevato fino a 90 giorni qualora sia stato prefissato e preventivamente comunicato alle ditte in sede di richiesta di preventivo o di conferma d'ordine.
3. È facoltà dell'A.S.P. sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione, nonché disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

Art. 8 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà affissa permanentemente all'Albo dell'A.S.P. affinché, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/1990², chiunque possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

² Legge 7/8/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

2. Per l'interpretazione e l'applicazione dei contenuti del presente Regolamento si osservano i principi stabiliti nel Capo I e II del Codice Civile (Disposizioni sulla legge in generale).

APPENDICE NORMATIVA

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni

Art. 88 (Tipologie di lavori eseguibili in economia)

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

Art. 142 (Modo di esecuzione dei lavori)

1. I lavori in economia si possono eseguire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimi.

2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile dei procedimenti.

Art. 144 (Cottimo)

1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.

2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.

3. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;

- d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120.
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

Art. 146 (Lavori d'urgenza)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

* * * * *